

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1960 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 2019****che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6).
- (2) La zeolite di argento è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
- (4) In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche <sup>(3)</sup> sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti zeolite di argento potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente.
- (6) Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare la zeolite di argento ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento, tipo di prodotto 2, ECHA/BPC/209/2018, adottato il 17 ottobre 2018; Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/212/2018, adottato il 17 ottobre 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---